UMAN 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO











NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015 con cui sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi, meglio note come Codice di prevenzione incendi o Testo Unico di prevenzione incendi. (Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 3 settembre 2015)

10

ANTINCENDIO - 2

SICUREZZA DEL LAVORO: ATTIVITÀ SOGGETTE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Nel complesso panorama degli adempimenti in materia di sicurezza un ruolo fondamentale riveste la disciplina in materia di certificato di prevenzione incendi (CPI) (II Sole 24 ORE – Sistema Frizzera)

18

SICUREZZA SUL LAVORO

I RISCHI NEL SETTORE DEGLI ALBERGHI E MISURE DI TUTELA

I principali infortuni connessi all'attività alberghiera attengono ai profili di rischio evidenziati in tabella, nella quale sono stati posti in evidenza la causa, la durata dell'inabilità temporanea dal lavoro e quali di questi abbiano comportato un'assenza superiore ai 30 giorni.

(Pierpaolo Masciocchi, II Sole 24 ORE – Sicurezza24, 3 settembre 2015)

27

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA 27 LUGLIO 2015, N. 32754

IL DOVERE DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO ALL'USO DEI DPI (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 3 settembre 2015)

36

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA 17 LUGLIO 2015, N. 31245

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE NON ESCLUDE QUELLA DEL CAPOCANTIERE

(Mario Gallo, II Sole 24 ORE – Cantieri24, 23 luglio 2015)

40

INTERVISTA

NATALE MOZZANICA - PRESIDENTE UMAN - SULLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO

43

RASSEGNA NORMATIVA

47

57

ESPERTO RISPONDE 54 CALENDARIO

Chiuso in redazione il 14 settembre 2015

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2015





Sicurezza sul lavoro

Cabine di proiezione: un nuovo intervento chiarificatore

La Direzione generale è nuovamente intervenuta sulla prevenzione incendi nelle cabine di proiezione con sistemi digitalizzati, con la circolare 27 luglio 2015, n. 8907.

Questo tema era stato oggetto della nota del 16 aprile 2015, n. 4471, che però (come precisato nella nuova) conteneva un errore materiale in quanto era stata omessa la parola "quarto".

La nuova nota parte dal quesito sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo, terzo e quanto capoverso del Titolo IV del d.m. 19 agosto

In particolare la domanda riguarda l'accesso alle cabine di proiezione; nel dettaglio si chiede se la regola tecnica in vigore preveda che l'accesso alle cabine avvenga con un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La Direzione chiarisce che, tenendo presente l'evoluzione tecnologica, l'abrogazione dell'art. 17 del R.d. 6 maggio 1940 e l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, "una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo IV del d.m. 19 agosto 1996".

Gli unici requisiti richiesti sono, quindi, quelli tecnici generali di prevenzione incendi, "tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive", ovvero le misure indicate nel d.m. 19 agosto 1996, "qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato".

Da ultimo la nuova nota definisce che per "apparecchio di proiezione di formato ridotto" si può intendere anche un apparecchio di proiezione "di tipo digitale".

(II Sole 24 ORE - Tecnici24, 9 settembre 2015)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e sicurezza dei lavoratori

Tra i provvedimenti approvati nella ultima seduta del Consiglio dei ministri di venerdì 4 settembre c'è il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 22 giugno 2002 e della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n.187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Giova ricordare che la convenzione di Ginevra, basata su due concetti chiave - sviluppare una cultura preventiva della sicurezza e alla salute sul lavoro (OSH) e applicare un approccio sistematico alla sua gestione – mira a incoraggiare un continuo miglioramento della legislazione.

Essa ha previsto tre strumenti per raggiungere un miglioramento dinamico dell'OSH. Anzitutto vengono impegnati i firmatari a formulare una politica nazionale tramite la consultazione tra i datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori. Nel delineare la politica, gli Stati membri si impegnano a valutare e a combattere i rischi e i pericoli, e a sviluppare una cultura dell'OSH basata sull'informazione, sulla consultazione e sulla formazione. Un tale sistema deve comprendere:

- Leggi e regolamenti, e dove necessario accordi collettivi;
- Un'autorità o organismo di regolamentazione, ovvero più autorità o organismi responsabili in tema di OSH;
- Meccanismi flessibili per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, compreso il sistema dell'ispezione del lavoro;
- Disposizioni per promuovere la cooperazione a livello aziendale tra i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti come parte degli sforzi preventivi dell'OSH.

Gli obiettivi fondamentali contenuti nel disegno di legge in commento sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

Vengono infine previste azioni in quattro ambiti:

- formazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro;
- promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate;
- definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali;
- sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione.

(Pierpaolo Masciocchi, II Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 settembre 2015)

Disponibile il nuovo modello OT 24

È stato reso disponibile il nuovo modello OT 24 da utilizzare nel 2016.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

(II Sole 24 ORE – Tecnici24, 1 settembre 2015)

L'emergenza non attenua gli obblighi sulla sicurezza

Dopo che la legge sugli ecoreati (la 68/2015) ha introdotto nel Codice penale (fra gli altri) nuovi reati quali il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale, torna di attualità il dibattito su come gestire gli interventi in emergenza dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori.

Chiaramente, il panorama delle possibili situazioni nelle quali è indispensabile una azione non programmata e da eseguire in estrema rapidità per evitare conseguenze irreparabili o comunque contenere quelle già in corso, è talmente ampio da non consentire una elencazione esaustiva, tuttavia è evidente che situazioni come disastri ambientali, crolli di edifici e calamità naturali necessitano di azioni estremamente rapide da parte delle imprese chiamate a intervenire per contenere o evitare le possibili consequenze di questi eventi. Al tempo stesso, anche in questi casi eccezionali bisogna osservare alcune cautele per la sicurezza dei lavoratori chiamati a intervenire. Se si eccettuano gli interventi di protezione civile e pochissime altre situazioni, il nostro legislatore non ha mai emanato una regolamentazione particolare o più snella per la gestione della sicurezza

in queste situazioni, imponendo sostanzialmente a tutti gli attori di un processo complesso come l'intervento di carattere emergenziale, gli stessi oneri di qualunque altro appalto o opera di gestione ordinaria.

Dunque, la prima valutazione che il committente deve fare nel momento in cui richiede un intervento di emergenza - ad esempio per un inquinamento ambientale provocato dalla rottura di una conduttura o dal ribaltamento di un mezzo – è quello di individuare la normativa di riferimento: deve cioè capire se si tratta di un intervento che rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del Dlgs 81/08, il Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro), oppure, come accade più di frequente, se si tratta di un lavoro da gestire in base all'articolo 26 del Testo unico come un appalto o una prestazione d'opera ordinaria.

I cantieri temporanei

La scelta è di fondamentale importanza, poiché se si tratta di un cantiere temporaneo è necessaria e inderogabile anche nel caso di un intervento in emergenza, la nomina dei coordinatori per la sicurezza (nel caso operino più imprese) più una serie di altri obblighi (dalla notifica preliminare alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento). Fa eccezione solo il caso di lavori da eseguire immediatamente per prevenire incidenti imminenti o per organizzare misure urgenti di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, interventi per i quali l'articolo 100 comma 6 del DIgs 81/2008 esonera espressamente il coordinatore per la sicurezza dal predisporre il piano di sicurezza e coordinamento. Per il resto, sono imposte tutte le incombenze di ogni ordinario intervento.

Gli appalti ordinari

Nessun esonero invece, neanche minimo, se l'appalto emergenziale deve essere gestito (come nella maggior parte dei casi) in base all'articolo 26 del Dlgs 81 (e quindi non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile).

In questo caso il committente dovrà promuovere il coordinamento fra le varie imprese esecutrici, coinvolgendo anche il proprio personale eventualmente interessato, dovrà predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e comunicare tutti i rischi ambientali presenti e ciò per consentire che i lavoratori operino nel massimo della sicurezza possibile, pur nella consapevolezza che in alcune situazioni il rischio di incidente non può essere azzerato.

Le consequenze dell'omissione nella predisposizione della ordinaria documentazione di sicurezza sono significative soprattutto in caso di infortunio. Infatti se venisse accertato che l'incidente è stato provocato dalla omissione di un adempimento di carattere obbligatorio, potenzialmente tutti gli attori della sicurezza in quel lavoro potrebbero essere imputati per lesioni o omicidio colposo: dal committente all'appaltatore, fino a scendere in alcuni casi anche alle figure operative che hanno agito pur nella consapevolezza di non avere sufficienti istruzioni e informazioni per eseguire il lavoro in sicurezza o quantomeno, come richiesto dal Testo unico, per ridurre al minimo i rischi. In più, un infortunio che comporta lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo, provocato da violazioni della normativa posta a tutela della sicurezza dei lavoratori, fa scattare per l'azienda le sanzioni amministrative previste nel Dlgs 231/01, con conseguenze ulteriori pertanto, questa volta direttamente a carico dell'impresa.

(Gabriele Taddia, II Sole 24 ORE - Norme & Tributi, 17 agosto 2015)



In arrivo dall'Autunno i primi 650 milioni di Euro da spendere per gli interventi contro il dissesto idrogeologico

Il Governo, in persona del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha annunciato per il mese di settembre la partenza del Piano nazionale "#Acque Sicure", all'interno della strategia "#Italia Sicura", con lo stanziamento dei primi 650 milioni di euro destinati al finanziamento dei progetti esecutivi, consentendo l'immediata apertura dei cantieri per gli interventi infrastrutturali più urgenti, a seguito della firma degli appositi Accordi di Programma con le Regioni.

La strategia nazionale di lotta al dissesto idrogeologico, si basa sulla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Struttura di Missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e l'avvenuta nomina dei Presidenti di Regione quali Commissari di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di superare la logica emergenziale e imporre una forte accelerazione all'apertura dei cantieri per gli interventi necessari e urgenti necessari a risolvere le criticità del dissesto idrogeologico, delle infrastrutture idriche e dell'edilizia scolastica.

Il piano "#Acque sicure" contro il dissesto idrogeologico prevede lo stanziamento complessivo di 1,3 miliardi di euro, per gli interventi infrastrutturali, la predisposizione di piani di controllo delle acque e la programmazione sostenibile dello sviluppo urbano, con l'obiettivo della modernizzazione 7 del ciclo dell'acqua e della tutela della sicurezza nel rapporto tra aree le urbane e i bacini idrici di 14 aree metropolitane del Paese, tra cui Genova e Milano, finalizzato al recupero di uno stabile e sostenibile rapporto con il territorio circostante e con gli elementi che lo caratterizzano, in particolare i bacini idrici.

Per la sola città di Genova è previsto lo stanziamento di un fondo di 400 milioni di euro per la realizzazione degli interventi necessari a concludere i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento di coperture o canali scolmatori dei torrenti a rischio esondazione, già messi in cantieri, ma rallentati dalla mancanza di risorse.

Il piano nazionale prevede interventi per un periodo da 2 a 5 anni, con lo stanziamento di risorse per ulteriori 5 miliardi di euro, destinati a finanziare gli interventi su tutto il territorio nazionale soggetti a criticità idrogeologiche, come i piccoli paesi di montagna o le zone interessate da frane e smottamenti.

Attraverso gli annunciati Accordi di Programma con le Regioni, verranno stabilite le priorità nell'erogazione dei fondi, sulla base di stringenti criteri, sottolineando innanzitutto la pericolosità delle singole situazioni di dissesto idrogeologico, ma tenendo conto, al tempo stesso, dello stato di avanzamento della progettazione delle opere, privilegiando il finanziamento degli interventi di più immediata realizzabilità, rispetto a vaghi e generici impegni di intervento sul territorio da parte delle amministrazioni locali, a causa dei quali sono risultano ancora non impiegate risorse per 1,8 miliardi ereditate dai precedenti programmi di stanziamento, che si cercherà, assicura il Governo, di recuperare per il 2016.

Contemporaneamente agli interventi di programmazione ed efficientamento della pianificazione urbana e messa in sicurezza dei bacini idrici, sempre all'interno del piano nazionale "#Italia sicura", saranno avviate le iniziative di sostegno agli interventi nell'ambito del comparto "#Acque Pulite", nella parte dedicata alla depurazione, al fine di recuperare i ritardi accumulati in particolar modo dalle Regioni del Sud del Paese, a causa dei quali l'Italia è oggetto di procedure di infrazione comunitaria e sarà costretta, a partire dal 2016, a pagare all'Unione Europea pesanti sanzioni.

(Mauro Calabrese, II Sole 24 ORE - Tecnici24, 9 settembre 2015)

Ricerca e coltivazione di idrocarburi: definite le procedure per il titolo concessorio unico

Entrato in vigore il 4 settembre 2015 il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2015, Serie generale, n.204), recante le "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e

modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli".

Il Decreto, superando la disciplina transitoria prevista dal Decreto del 25 marzo 2015, ai sensi del DI 133/2014 cosiddetto "Sblocca Italia", detta le regole operative e le modalità per il conferimento del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione e del titolo concessorio unico per le attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi, definendo altresì i requisiti tecnici ed economici dei richiedenti e la documentazione necessaria per l'integrazione dei vecchi titoli concessori minerari e per le procedure in corso.

Ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 1 del Decreto, le nuovo regole riguardano il nuovo titolo concessorio minerario esclusivo, in merito alle attività di "attività di prospezione" (attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino); alle "attività di ricerca" (come insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, esequite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99); nonché alle "attività di coltivazione" (insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi), fissando, al contempo, le modalità operative e gli obblighi di esercizio cui saranno tenute le compagnie autorizzate.

Per il conseguimento del nuovo titolo concessorio unico si prevede, quindi, un procedimento amministrativo unificato, in sede di conferenza di servizi, che riguarda, per la terraferma, la Regione, l'Ente di area vasta, i Comuni e le Soprintendenze interessate, mentre, per il mare, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da chiudersi entro il termine massimo di 180 giorni, all'interno della quale nel cui ambito si svolge anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori con parere, entro sessanta giorni, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente.

Da rimarcare la disposizione dell'art.3 del D.M. del 15 luglio 2015, ai sensi del quale le descritte attività di prospezione, ricerca e coltivazione, unitamente alle relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, sono definite di carattere di interesse strategico e acquisiscono carattere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, come del resto già previsto per gli impianti da fonti rinnovabili, ricomprendendo i nuovi relativi titoli minerari anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi.

(Mauro Calabrese, II Sole 24 ORE - Tecnici24, 7 settembre 2015)



Progettazione

Nuove tendenze, le case in paglia

Il 40% delle emissioni di gas serra nel mondo è dovuto all'industria delle costruzioni e al consumo energetico degli edifici. Risulta ormai fondamentale realizzare edifici che abbiamo il minor impatto ambientale possibile durante tutto il loro ciclo di vita. Le case di paglia sono rivolte a tutti coloro che vogliono salvaguardare la propria salute e le proprie finanze, vivendo in un ambiente salubre realizzato con materiali naturali ad alta efficienza energetica.

La paglia non può essere utilizzata con funzione portante in Italia, al contrario di molti altri Paesi nel mondo, poiché non rientra tra materiali ad uso strutturale previsto dalle norme tecniche sulla

costruzione. Le case di paglia nel nostro Paese sono, perciò, realizzate con struttura portante in legno e tamponamenti in balle di paglia compressa.

I tempi necessari per la costruzione di questi particolari edifici sono brevi e i costi di realizzazione risultano inferiori rispetto alle tradizionali abitazioni in muratura. La realizzazione di un edificio in paglia, infatti, comporta un abbattimento dei prezzi di circa il 50% rispetto ad un edificio in muratura ad alta efficienza energetica. La costruzione di queste strutture non richiede manodopera specializzata, prestandosi molto bene all'autocostruzione.

La paglia è un prodotto naturale, rinnovabile e facilmente reperibile. Le sue caratteristiche tecniche non risultano inferiori ai tradizionali materiali edili poiché essa fornisce straordinarie proprietà.

Al contrario del pensiero comune, le balle di paglia presentano buona resistenza al fuoco, grazie alla precompressione della paglia e al poco ossigeno in esse contenuto. Test effettuati hanno classificato il materiale al pari di altri materiali edilizi, ovvero R30- R90 nella certificazione anti-incendio. Lo strato di intonaco incrementa la resistenza alle fiamme delle balle, garantendo il soddisfacimento della normativa italiana.

La paglia ha un elevato potere di isolamento termico. Gli edifici in paglia necessitano di un basso apporto energetico per riscaldare o raffrescare e raggiungono con facilità elevati standard energetici, grazie alla bassa trasmittanza termica che caratterizza il materiale (un tipico muro in paglia da 45 cm, intonacato, ha una trasmittanza U pari a circa 0,08 W/mgK).

La paglia ha prestazioni ottime e simili a quelle del sughero o alla fibra di legno, con un costo di gran lunga inferiore rispetto agli altri isolanti. Si tratta, inoltre, di un materiale fono-assorbente: test acustici effettuati sul materiale hanno rilevato un abbattimento acustico di 55 dB. A testimonianza di ciò, si consideri che la paglia viene utilizzata negli studi di registrazione o come barriera acustica negli aeroporti e nelle autostrade.

Una qualità fondamentale delle case di paglia è la resistenza al sisma. La leggerezza e la flessibilità che caratterizzano una costruzione in paglia, assicurano un ottimo comportamento sotto l'azione dei terremoti. Il laboratorio del Network for Earthquake Engineering Simulation, Università del Nevada a Reno (US), ha sviluppato dei test su case di paglia simulando un terremoto come quello avvenuto in Pakistan nel 2005 con M=7.6. L'edificio ha sviluppato una resistenza del 200%, ovvero il doppio della potenza del terremoto pakistano.

Ultima, ma non meno importante, caratteristica di questi edifici è la durabilità. Molte delle case realizzate con le balle di paglia in Nebraska alle fine dell'800 risultano ancora oggi abitate. La paglia, infatti, non subisce deperimenti significativi a lungo termine. Per ottenere un buon risultato occorre prestare molta attenzione all'intonaco esterno e interno, in modo da ottenere la maggiore traspirabilità possibile e la necessaria protezione agli agenti atmosferici.

(Giada D'Amato, II Sole 24 ORE - Tecnici24, 1 settembre 2015)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Il nuovo Codice di prevenzione incendi

(II Sole 24 ORE – Antincendio24, 3 settembre 2015)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del ministro 10 dell'interno 3 agosto 2015 con cui sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi, meglio note come Codice di prevenzione incendi o Testo Unico di prevenzione incendi. Il decreto entrerà in vigore il 18 novembre 2015.

Il Codice di prevenzione incendi nasce sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno e sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio di incendio da prevenire e specificano:

- a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le consequenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Fino all'adozione delle norme, sempre secondo lo stesso art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alle attività "non normate", intese come attività non dotate di una specifica norma di prevenzione incendi, si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Il nuovo Testo Unico nasce quindi dall'esigenza di semplificare l'attività di progettazione antincendio attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

Le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi non contengono disposizioni obbligatorie, ma rappresentano una modalità alternativa per la valutazione dei rischi di incendio e per stabilire le conseguenti misura di sicurezza antincendio. Pertanto le norme del Codice si possono applicare alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in alternativa ai criteri tecnici di prevenzione incendi e alle seguenti specifiche disposizioni di prevenzione incendi:

decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni
decreto del ministro dell'interno 31 marzo 2003	Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione
decreto del ministro dell'interno 3 novembre 2004	Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio
decreto del ministro dell'interno 15 marzo 2005	Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
decreto del ministro dell'interno 15 settembre 2005	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
decreto del ministro dell'interno 16 febbraio 2007	Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
decreto del ministro dell'interno 9 marzo 2007	Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
decreto del ministro dell'interno 20 dicembre 2012	Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

L'art. 2 del decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76, come riportate nella tabella seguente:

N	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
N.		А	В	С
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		specifica di saldatura o	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
1 1 /1	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti

	con oltre 5 addetti.			
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	cerea macii	ositi di ali e di altre nazioni fino 0.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	fino a	a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	II -	siti fino a 00 kg	tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza	fino a kg	a 500.000	oltre 500.000 kg

	esterne superiori a 100 m		
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.		tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg		tutti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²	fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma,	depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;
	pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg

47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

	e simili con oltre 25 addetti		
57	Cementifici con oltre 25 addetti		tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m²
75	locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.	ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²	ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

Sono escluse, quindi, dall'applicazione del Codice tutte le attività dotate di specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Tuttavia, per le stesse attività, potrà essere valutata, in sede di procedimento di valutazione di un progetto in deroga alle norme vigenti, la specifica valutazione del rischio di incendio effettuata secondo le disposizioni del Codice di prevenzione incendi.

Le norme tecniche si possono applicare alle attività di nuova realizzazione ma anche a quelle esistenti, proponendo quindi un nuovo modo di vedere la sicurezza antincendio rispetto a quanto normalmente previsto nelle regole tecniche di prevenzione incendi, per le quali sono spesso previste prescrizioni meno gravose rispetto alle nuove costruzioni.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento di attività esistenti, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella restante parte di attività esistente, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Se non sussistono le predette condizioni, le norme tecniche del Codice si applicano all'intera attività.

Le norme tecniche inoltre possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, oltre che per le attività oggetto di procedimenti di deroga.

La norma prevede un'attenzione particolare ai prodotti per uso antincendio che devono essere identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili, e qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto. Inoltre l'impiego dei prodotti per

uso antincendio è consentito se gli stessi sono rispondenti alle prestazioni richieste e se sono conformi alle disposizioni comunitarie o alle apposite disposizioni nazionali applicabili.

Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi restano valide le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze per i procedimenti di prevenzione incendi. La medesima documentazione tecnica deve quindi includere le informazioni indicate nel Codice di prevenzione incendi. È evidente, infatti, che per le "attività non normate", qualora si applichi il Codice di prevenzione incendi, non è possibile predisporre la documentazione progettuale secondo le modalità previste dall'allegato I al decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

Per le attività in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, quindi che sono in possesso di regolare Certificato di prevenzione incendi o che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il decreto non comporta nessun adempimento.

Il Codice di prevenzione incendi ha la seguente struttura:

Sezione G	G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Generalità	G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
	G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S	S.1 Reazione al fuoco
Strategia antincendio	S.2 Resistenza al fuoco
	S.3 Compartimentazione
	S.4 Esodo
	S.5 Gestione della sicurezza antincendio
	S.6 Controllo dell'incendio
	S.7 Rivelazione ed allarme
	S.8 Controllo di fumi e calore
	S.9 Operatività antincendio
	S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V	V.1 Aree a rischio specifico
Regole tecniche verticali	V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
	V.3 Vani degli ascensori

M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

L'aspetto innovativo della nuova normativa consiste nella possibilità di ricorrere a metodologie di individuazione delle misure di sicurezza alternative, potendo il professionista scegliere, a seconda dei casi, fra l'approccio prescrittivo, l'approccio semiprestazionale o quello prestazionale. I professionisti antincendio svolgono quindi un ruolo da protagonisti in quanto diventano responsabili della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare, semplificando comunque l'iter progettuale di prevenzione incendi.

Il nuovo Codice si basa su un importante principio di generalità in quanto presenta metodologie di progettazione della sicurezza antincendio che possono essere applicate a una grande varietà di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali che possono essere utilizzate con flessibilità, e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio. Tale impostazione metodologica consente di affrontare la progettazione antincendio con un unico approccio logico, lasciando al professionista una grande libertà nella effettuazione delle scelte progettuali.

La valutazione del rischio di incendio, dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare, è basata sull'introduzione di tre distinti profili di rischio:

- R-vita, salvaguardia della vita umana;
- R-beni, salvaguardia dei beni economici;
- R-ambiente, alla tutela dell'ambiente.

A seguito della valutazione del rischio incendio devono essere determinate le misure antincendio da applicare all'attività, riferite a diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità.

In definitiva il Codice di prevenzione incendi stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle strategie antincendio idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di consequenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco, al fine di garantire gli obiettivi primari della prevenzione incendi, in termini di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Antincendio - 2

Sicurezza del Attività soggette al certificato lavoro: di prevenzione incendi

(II Sole 24 ORE – Sistema Frizzera)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 43, 63, 64, 68, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

PROFILI GENERALI: nel complesso panorama degli adempimenti in materia di sicurezza un ruolo fondamentale riveste la disciplina in materia di certificato di prevenzione incendi (CPI) il cui rispetto è essenziale anche ai fini del D.Lgs. n. 81/2008.

Trattasi di un provvedimento amministrativo autorizzatorio rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che definisce anche le condizioni di esercizio da osservare e la scadenza per il rinnovo, la cui disciplina ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda sia le attività per le quali lo stesso è prescritto che per l'iter procedurale.

In particolare, con il D.P.R. n. 151/2011, sono state introdotte importanti novità come la riduzione e razionalizzazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e la possibilità per l'utente di autocertificare la conformità dell'opera alle norme di prevenzione incendi, producendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (1).

SCIA, VERIFICHE E RESPONSABILITÀ DEL TECNICO ASSEVERATORE: alla segnalazione deve essere allegata l'asseverazione, ossia una dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle norme e criteri di prevenzione incendi, dichiarazione che fornisce corpo e sostanza tecnica alla comunicazione SCIA firmata dal titolare dell'attività; ricevuta la segnalazione di inizio attività, il Comando VVF provvede ad effettuare verifiche, con metodo a campione per le attività in categoria A e B e in maniera estesa per le attività in categoria C.

L'attività dovrà essere conforme al progetto antincendio approvato o allegato alla SCIA, e non dovrà presentare variazioni sostanziali (dal punto di vista antincendio) rispetto allo stesso progetto; in caso di evidenti discordanze (qualificabili come variazioni sostanziali dal punto di vista antincendio) fra quanto dichiarato in essere al momento della SCIA e quanto riscontrato durante il sopralluogo, il Comando dovrà relazionare in merito e trasmettere gli atti alla competente Autorità giudiziaria, segnalando la violazione dell'art. 483 c.p., dell'art. 19, co. 6 e art. 21 co. 1 della L. 241/1990, dell'art. 20 del D.Lgs. 139/2006.

Inoltre, qualora tali difformità non sono sanabili in tempi brevi, o nei casi di dimostrata inerzia da parte del titolare dell'attività all'effettuazione degli adeguamenti prescritti a seguito di sopralluogo, il Comando dovrà provvedere a informare tempestivamente il Prefetto, il Sindaco, ed eventualmente le altre autorità competenti, segnalando le difformità riscontrate, il livello di pericolo e, ove necessario, la necessità di interruzione dell'attività o di parti della stessa; in caso di pericolo immediato dovrà provvedere direttamente alla tempestiva diffida all'utilizzo degli spazi/impianti pericolosi.

Nelle suddette circostanze trova applicazione anche la procedura di prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/1994, limitatamente alle attività costituenti luogo di lavoro [r. scheda n. 56].

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: il Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", denominato anche "Nuovo codice della prevenzione incendi" ha quale obiettivo la semplificazione e la razionalizzazione dalla complessa disciplina tecnica in materia di prevenzione incendi. Questo nuovo provvedimento, in vigore dal 18.11.2015, era atteso da tempo e definisce il testo organico delle disposizioni in materia applicabili alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico che risulta più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il decreto si compone di cinque articoli:

- Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi (art.1);
- Campo di applicazione (art. 2);
- Impiego dei prodotti antincendio (art. 3);
- Attività di monitoraggio sull'applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 4);
- Disposizioni transitorie e finali (articolo 5).

Nell'unico allegato, invece, sono contenute le norme tecniche di prevenzione incendi suddivise in quattro sezioni:

Sezione G Generalità

- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita'

Sezione S Strategia antincendio

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operativita' antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori

Sezione M Metodi

- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011

N	f#7	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
N.	[*]	ATTIVITA	A	В	С
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.			Tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas in- fiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas natura- le inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decom- pressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiamma- bili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:		rivendite, depositi fino a 10 m³	Impianti di riempi- mento, depositi oltre 10 m³
3	m	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas in- fiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempi- mento, depositi oltre 1.000 kg
		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		 a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³: 		fino a 2 m³	oltre i 2 m³
4	4	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di GPL fino a 5 m³	si dal GPL fino a 5 m³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serba- toi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica com- plessiva superiore o uguale a 3 m³:		fino a 10 m³	oltre i 10 m³
6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, com- presi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	impianti di tra-	oltre 2,4 MPa	
7	96	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al D.Lgs 25/11/1996, n. 624			Tutti
8	97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utiliz- zanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.			oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	12 13 19	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, li- quidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabili- tà fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in depo- sito superiori a 1 m³		fino a 50 m³	oltre 50 m³
11	14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.		fino a 100 m³	oltre 100 m³
12	15 16 17 20	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di ca- pacità geometrica complessiva superiore a 1 m³	bilità superiore	lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per ca- pacità geometrica complessiva compre-	e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capa- cità geometrica com- plessiva superiore a

		Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
13	7 18	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori di- stributori rimo- vibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di in- fiammabilità su- periore a 65 °C	Solo liquidi combu- stibili	tutti gli altri
		 Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) 			tutti
14	21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiamma- bili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	22	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³	fino a 10 m³	oltre 10 m³ e fino a 50 m³	oltre 50 m³
16	23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffina- zione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi glo- bali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³			tutti
17	24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o de- tengono sostanze esplodenti classificate come tali dal rego- lamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti
18	25	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio			Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal reg.to di esecuz. del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i."
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o de- tengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi com- presi i perossidi organici			tutti
20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o de- tengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o deten- gono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno		7	tutti
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene ma- gnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità gior- naliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31		Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti

33	42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di ma- teriale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	44 45	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri pro- dotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurez- za esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o de- tengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa supe- riori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	49	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 ad- detti.			tutti
40	50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegeta- le, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	51	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 per- sone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	53	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²		fino a 2.000 m²	oltre 2.000 m²
43		Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e ri- generazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed im- pianti per la produ- zione, lavorazione e rigenerazione e/o la- boratori; depositi ol- tre 50.000 kg
44	57 58	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed im- pianti; depositi oltre 50.000 kg
45	59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e inter- medi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	60	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	61 62	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	63	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con pre- senza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³		Macchine elettriche	Centrali termoelettri- che.
49	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.		oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	66 67	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed ar- genteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. La- boratori artigiani di oreficeria ed argente- ria oltre 50 addetti

	68	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aero-			
52	69 70 71	mobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	72	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;		a motore, rimorchi per autoveicoli e car- rozzerie, di superficie fino a 1.000 m² b) officine per mate- riale rotabile ferro- viario, tramviario e di	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superf. superiore a 2.000 m²
54	72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	•	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²		fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m²
56	73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	74	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58	75 76	1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
59	77	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il tra- sporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30/12/1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230)			tutti
60	78	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assog- gettate agli articoli 33 e 52 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti
61	79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o pro- dotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]			tutti
62	80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230 e s.m.i.			tutti
63	81	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	82	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turisticoricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 per- sone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

68	86	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²		Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di dia- gnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²	oltre 100 posti letto
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		oltre 600 e fino a 1.500 m²	oltre 1.500 m ²
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m²
71	89	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 per- sone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	90	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.		•	tutti
73		Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.			oltre 500 unità ovve- ro oltre 6.000 m²
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e mec- canizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di super- ficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².	Autorimesse fino a 1.000 m ²	3.000 m²; ricovero di natanti ed aero-	Autorimesse oltre 3000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78		Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con su- perficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m²			tutti
80		Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

(*) – Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011; i vecchi codici n. 19 e 20 del D.M. 16 febbraio 1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, men-tre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

Principale normativa e prassi applicativa del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

- Lettera circolare 6 ottobre 2011, n. 13061 Nuovo regolamento di prevenzione incendi d.P.R. 1 agosto 2011, n.151: "Regola-mento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi.
- Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 DPR 151/2011 artt. 4 e 5 Chiarimenti applicativi.
- D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"

SANZIONI: anche se il D.P.R. n. 547/1955 è stato abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n.81/2008, ciò non incide sulla configurabilità del **reato per esercizio dell'attività** in assenza del CPI previsto ancora dagli artt. 63, c. 1, 64 e art. 68, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008.

Corte di Cassazione, Sez. III Pen. 15 febbraio 2011, n. 5597

Certificato di prevenzione incendi e continuità normativa tra la norma abrogata e quella inserita nel vigente D.Lqs. n. 139/06 e nel D.Lqs n. 81/2008

"In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco - in difetto del quale certificato era configurabile il reato previsto dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 36 e 37, cit. - le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46(Prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955" (conforme Cass. Pen. Sez. 3, 19 maggio 2009, n. 20938).

(1) Cfr. legge 30 luglio 2010, n. 122 (in *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176 – S.O. n. 174), che ha convertito il D.L. n. 78 del 2010; art. **19 legge n. 241 del 1990**.



Sicurezza sul lavoro

I rischi nel settore degli alberghi e misure di tutela

(Pierpaolo Masciocchi, II Sole 24 ORE – Sicurezza24, 3 settembre 2015)

Generalmente nelle strutture alberghiere l'organizzazione aziendale è descritta dalla rappresentazione di seguito riportata.



I principali infortuni connessi all'attività alberghiera attengono ai profili di rischio evidenziati in tabella, nella quale sono stati posti in evidenza la causa, la durata dell'inabilità temporanea dal lavoro e quali di questi abbiano comportato un'assenza superiore ai 30 giorni.

Descrizione forma	% infortuni	Durata media invalidità (gg)	% infortuni > 30 gg
Tagliato con	87	11	2,3 %
Caduto, scivolato, inciampato	87	19	16,1 %
Sollevando, spostando	36	14	8,4 %
Urto contro	28	24	10,7 %
Sollevando con sforzo	18	11	0 %

Ustionato da	16	13	0 %
Piede in fallo	12	28	16,7 %
Colpito da	11	9	0
Caduto dall'alto, scale	10	21	10 %
Ustione chimica	10	8	10 %
Schiacciato da	9	15	22,2 %
Movimento brusco	7	9	0 %
Si è colpito, impigliato con	6	4	0 %
Caduto dall'alto di sedia	5	9,8	0 %
Scivolato scale	3	16	0 %
Altri	16	-	-

Gli infortuni di gran lunga più frequenti sono quelli con la forma "tagliato con" che però presentano generalmente una bassa gravità, e "caduto, scivolato, inciampato", che presentano una gravità alta. Altre tipologie ad alta gravità sono "piede in fallo", "urto contro", "schiacciato da" e "caduto dall'alto". La cucina è il luogo dove accadono il maggior numero d'infortuni, seguito dal ricevimento-manutenzione, e dal servizio sala. Da segnalare inoltre l'elevato numero di infortuni con la forma "sollevando con sforzo, spostando, sollevando" che colpiscono i manutentori, gli addetti alle cure e vasche fango, gli addetti al servizio sala; gli addetti ai servizi ai piani sono invece esenti da questa tipologia d'infortunio.

La ricognizione dei rischi e le misure di tutela

Una efficace azione volta a prevenire o limitare l'insorgenza di infortuni è rappresentata dalla ricognizione dei rischi presenti nell'ambito dell'attività lavorativa.

Il principio ispiratore cui è informata l'intera legislazione prevenzionale impone infatti che il processo valutativo sia condotto partendo da ciascuna fase cui poi, in sequenza, deve seguire l'individuazione dei rischi tipici ad essa connessi e, poi, l'indicazione delle misure di tutela predisposte per eliminare, ridurre o prevenire i rischi. L'individuazione delle fasi lavorative va particolarmente studiata per un confronto ottimale con le presenze (addetti presenti nell'area di lavoro) e la tipologia delle attività svolte nell'azienda. La suddivisione in aree può essere ricondotta sia a criteri geo-logistici che funzionali, intendendo:

- **Geo logistico**: sulla base di preesistenti o comunque precisi confini (ad esempio un'isola, un impianto, un reparto etc.).
- **Funzionale**: identifica aspetti di unitarietà organizzativa e funzionale, come ad esempio un complesso, un reparto od altra unità riconducibile organizzativamente ad un'entità dotata di autonomia di conduzione pur se limitata e coordinata alle altre.
- **Di rischio**: si può operare una delimitazione di aree che presentino situazioni omogenee in termini di fattori di rischio o fattori di rischio di rilievo.
- **Di minimizzazione delle interferenze:** le aree selezionate devono in linea di principio interferenze potenziali minime (attività e relativi rischi connessi) con le aree adiacenti.

Una volta realizzata la suddivisione in aree dell'unità produttiva si procede al censimento ed alla mappatura dei pericoli presenti, organizzata nelle cinque categorie ordinari, specifici, ergonomici, di processo e organizzativi.

Per agevolare il lettore in questo delicato compito, nelle pagine successive si sono prese in rassegna le principali fasi lavorative presenti negli alberghi, evidenziando, per ciascuna, fasi lavorative, rischi e misure. L'obiettivo è quello di offrire uno strumento operativo, ma solo orientativo, di supporto ed indirizzo alla valutazione dei rischi aziendale.

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
G) Ricevimento, amministrazione e	I rischi possono riguardare:	Utilizzo di dispositivi di protezione:
manutenzione	- schiacciamento agli arti inferiori	- Piedi da schiacciamento e punture (Scarpe con puntale in acciaio, suola imperforabile e antiscivolo)
	- ferite alle mani	- Mani da taglio e punture (Guanti pesanti in cuoio)
	provocate da parti appuntite o taglienti	- Mani da metalli incandescenti (Guanti pesanti in cuoio)
	- contusioni al capo per urti contro oggetti contundenti	- Mani da oli minerali e prodotti chimici (Guanti lattice e neoprene)
	- scottature provocate da metalli	- Capo da urti contro oggetti contundenti (Elmetto in polietilene ad alta densità)
	incandescenti - lesioni agli occhi provocate da schegge metalliche, di legno,	- Occhi da schegge metalliche, legno o altro (Occhiali trasparenti in policarbonato con lenti antigraffio ed antiurto, o copriocchiale universale se il lavoratore indossa occhiali da vista)
	laterizio e da schizzi di liquidi irritanti o corrosivi (quali la calce) e/o metalli fusi.	- Occhi e viso da luce, UV e particelle di metallo fuso provenienti da saldatura ad arco (Maschera di protezione per saldatori con filtri di protezione a lastrina o equivalenti)
	- lesioni al volto ed occhi provocate da corpi lanciati da macchine	- Tronco da metalli fusi o da oggetti scagliati con violenza da decespugliatori (Grembiule in pelle di bovino)
	decespugliatrici. - ferite ai piedi provocate da parti	- Vie respiratorie dai fumi di saldatura (frequente) e polveri tossiche o nocive (Maschera per polveri tossiche e fumi di saldatura)
	appuntite infisse nel terreno	- Vie respiratorie da aerosol di vernici (Maschera per gas e vapori specifica per verniciatura)
	- ferite e punture agli arti inferiori provocate da corpi lanciati da macchine decespugliatrici (sassi,	

pezzi di legno, siringhe etc). - cadute dall'alto in previsione di erezione di impalcati, ponti su cavalletti, attività sopra coperture, in prossimità di pozzi, cavedi, tombini, buche o altra analoga situazione.	
Rischi specifici per gli addetti alle pulizie	Utilizzo di dispositivi di protezione di: - Mani da prodotti chimici e rischio biologico (Guanti lattice naturale a perdere con marchio per rischio chimico e biologico) - Vie respiratorie da vapori, gas ed aerosol di natura chimica (Maschera leggera a perdere per vapori, gas ed aerosol di natura chimica) - Occhi da spruzzi (Occhiali trasparenti in policarbonato con lenti antigraffio ed antiurto, o copriocchiale universale se il lavoratore indossa occhiali da vista) - Tronco e arti inferiori da contatto con liquidi o rifiuti organici (Grembiuli impermeabili a perdere per usi sanitari)

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
B) Lavanderia, stireria, guardaroba	I rischi di natura infortunistica possono riguardare: - schiacciamento agli arti inferiori;	Utilizzo di mezzi di protezione di: - Piedi da schiacciamento, punture scivolamento (Zoccoli con cinturino bloccapiede, puntale in acciaio e suola poliuretanica con impronta antiscivolo)
	- ferite alle mani provocate parti appuntite o taglienti;	- Mani da prodotti chimici e rischio biologico (Guanti lattice naturale o vinile a perdere con marchio per rischio chimico e biologico)
	- cadute provocate da scivolamenti dovuti a pavimenti umidi o	- Vie respiratorie da vapori, gas ed aerosol di natura organica (Maschera leggera a perdere per vapori, gas ed aerosol di natura organica)
	bagnati; - elettrocuzione	- Apparato uditivo da rumore se si superano i 80 dB(A) come Lep.d. (Otoprotettori quali filtri auricolari antirumore, con protettori usa e getta montati su

II II	nte dall'utilizzo di ne azionate da	archetto)
appare	e elettrica o altri cchi elettrici in te umido;	- Tronco ed arti inferiori da contatto con liquidi, reperti o rifiuti organici (Grembiuli impermeabili a perdere per usi sanitari)
		- Occhi da spruzzi (Occhiali trasparenti in policarbonato con lenti antigraffio ed antiurto, o copriocchiale universale se il lavoratore indossa occhiali da vista).
		- Troco e arti inferiori da contatto con liquidi o rifiuti organici (Grembiuli impermeabili a perdere per usi sanitari)
	legati all'igiene oro sono in	Utilizzo di mezzi di protezione di:
maggio - possil	pranza relativi a: bile contatto elle con	- Piedi da schiacciamento, punture scivolamento (Zoccoli con cinturino bloccapiede, puntale in acciaio e suola poliuretanica con impronta antiscivolo)
disinfet organic chimici	tanti, liquidi ci o prodotti	- Mani da prodotti chimici e rischio biologico (Guanti lattice naturale o vinile a perdere con marchio per rischio chimico e biologico)
	ati pericolosi, ibili dalle schede rezza;	- Vie respiratorie da vapori, gas ed aerosol di natura organica (Maschera leggera a perdere per vapori, gas ed aerosol di natura organica)
proven	sizione a rumore iente dalle ne presenti nel o;	- Apparato uditivo da rumore se si superano i 80 dB(A) come Lep.d. (Otoprotettori quali filtri auricolari antirumore, con protettori usa e getta montati su archetto)
	mentazione le dei carichi;	- Tronco ed arti inferiori da contatto con liquidi, reperti o rifiuti organici (Grembiuli impermeabili a perdere per usi sanitari)
		- Occhi da spruzzi (Occhiali trasparenti in policarbonato con lenti antigraffio ed antiurto, o copriocchiale universale se il lavoratore indossa occhiali da vista).
		- Troco e arti inferiori da contatto con liquidi o rifiuti organici (Grembiuli impermeabili a perdere per usi sanitari)

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
II -	Nella preparazione della carne (disossatura etc.)	- Formazione adeguata sulla tecnica di lavoro

ferite da taglio e da punta	- Usare coltelli appropriati
'	- Uso di guanti e grembiuli antitaglio
Lesioni e ferite da taglio nell'uso di affettatrici e	- Formazione adeguata sulla tecnica di lavoro
tritatutto durante le operazioni di taglio e pulizia	- Usare le macchine secondo le prescrizioni vigenti in materia
Ferite da taglio nell'uso di coltelli	Controllare che le impugnature di sicurezza siano ergonomicamente corrette
Lesioni o ferite nel lasciare in giro i coltelli	Installazioni appropriate (es. rastrelliera) per riporre i coltelli
Lesioni o ferite nell'operazione di affilatura dei coltelli	Dotarsi di affialacoltelli provvisto di proteggimano
Ferite ai piedi in caso di caduta degli oggetti	Usare scarpe chiuse o scarpe di sicurezza con suola in gomma per il personale addetto alla cucina
Stanchezza eccessiva dovuta a tavoli di lavoro posizionati ad altezza ergonomicamente scorretta	Utilizzare tavoli regolabili in altezza
Scottature al contatto delle parti calde di piastre di cottura	Formazione adeguata degli addetti alla cucina
Ferimenti da incendi ed esplosioni dovuti a fughe incontrollate di gas	Formazione adeguata del personaleApplicare un rilevatore di fughe antigas
Ustioni durante l'uso di	- Formazione adeguata del personale
forni e cucine a micro- onde	- Mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti etc.)
Pericoli di ustioni, di	- Regolare correttamente la temperatura dell'olio
surriscaldamento e di incendio nell'utilizzo di friggitrici	- Controllare periodicamente i termostati di cottura e di sicurezza
	- Mettere a disposizione le coperte antincendio
	- Istruire adeguatamente il personale sull'uso degli estintori
	- Installare un rilevatore antincendio locale
Nella preparazione della carne (disossatura etc.) ferite da taglio e da punta	- Formazione adeguata sulla tecnica di lavoro
_	

	Usare coltelli appropriatiUso di guanti e grembiuli antitaglio
Lesioni e ferite da taglio nell'uso di affettatrici e tritatutto durante le operazioni di taglio e pulizia	 Formazione adeguata sulla tecnica di lavoro Usare le macchine secondo le prescrizioni vigenti in materia
Ferite da taglio nell'uso di coltelli	Controllare che le impugnature di sicurezza siano ergonomicamente corrette
Lesioni o ferite nel lasciare in giro i coltelli	Installazioni appropriate (es. rastrelliera) per riporre i coltelli
Lesioni o ferite nell'operazione di affilatura dei coltelli	Dotarsi di affialacoltelli provvisto di proteggimano

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
D) Office-Servizio sala	Pericolo d'inciampo e lesioni per cadute lungo le vie di	- Apporre adeguate segnalazioni (marcature) per soglie o dislivelli
	circolazione (es. da spazio cucina a sala ristorante)	- Garantire un flusso ordinato adottando apposite misure organizzative
		- Posare rivestimenti antisdrucciolevoli
		- Evitare punti d'inciampo (es. tappeti non fissati bene)
		- Separare, ove possibile gli accessi dalle ucite
	Pericolo di ferimento in caso di lavaggio a	- Formazione adeguata del personale
	mano di stoviglie	- Garantire un'altezza di lavoro corretta
		- Mettere a disposizione guanti o creme protettive (creme barriera)
	Ferite da taglio nel maneggiamento di bicchieri e stoviglie	Equipaggiare il personale con guanti appropriati
	Ferimenti alle mani o ustioni nell'utilizzo di lavastoviglie	- Predisporre un dispositivo di sicurezza o comando a uomo contro impigliamenti per azionare il movimento a motore
		- Montare dispositivi per evitare la fuoriuscita di acqua bollente o vapore

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
E) Facchinaggio, pulizia piani, manutenzione	Rischi per l'apparato dorso lombare derivanti da trasporto e	- Prevedere la meccanizzazione dei processi con movimentazione dei carichi
giardino	sollevamento carichi	- Ove non sia possibile, prevedere adeguare misure organizzative per ridurre al minimo i carichi
		- sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale se il carico supera i 30kg
		- formazione e informazione dei lavoratori
	Lesioni cutanee derivanti da contatto con detergenti,	- Messa a disposizione e informazione sulle schede tecniche di sicurezza e tossicologiche dei prodotti utilizzati
	disinfettanti, prodotti pulenti per attività di pulizia	- Utilizzo di guanti protettivi
		- formazione e informazione dei lavoratori sulle condizioni e precauzioni per l'uso
	Caduta da scale portatili durante pulizia di vetrate/plafoniere	Utilizzo di scale solide e stabili, non usurate e controllate periodicamente
	Lesioni cutanee derivanti da contatto con pesticidi, fertilizzanti,	- Messa a disposizione e informazione sulle schede tecniche di sicurezza e tossicologiche dei prodotti utilizzati
	disinfestanti	- Utilizzo di guanti protettivi
	Tagli e abrasioni derivanti dall'utilizzo di forbici, utensili per il giardinaggio etc.	- formazione e informazione dei lavoratori sulle condizioni e precauzioni per l'uso
	Rischio derivante da rumore per l'uso di tosaerba e altre attrezzature da giardinaggio	Dotarsi di cuffie protettive (DPI)

FASE LAVORATIVA	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI TUTELA
F) Attività d'ufficio	Rischio di affaticamento occhi per attività prolungata ai videoterminali	- Assicurare le pause lavorative - Garantire una corretta postazione ergonomia
		- Prevedere la sorveglianza sanitaria

Rischi da cadute e inciampi in piano o dalle scale

- Assicurare l'ordine e la pulizia del posto di lavoro
- Dotare le scale di corrimano
- Posare correttamente o segnalare in modo visibile eventuali raggruppamenti di cavi
- Segnalare i dislivelli nei pavimenti
- Rimuovere oggetti, merci e liquidi sui pavimenti e per le scale
- Rimuovere o segnalare visibilmente cavi volanti presenti nelle stanze o sale riunioni

Giurisprudenza

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32754 Il dovere di controllo del datore di lavoro all'uso dei dpi

(Mario Gallo, II Sole 24 ORE – Sicurezza 24, 3 settembre 2015)

Uno dei tasselli fondamentali che il legislatore ha ulteriormente rafforzato con il D.Lgs. n. 81/2008, è il dovere di vigilanza da parte del datore di lavoro sul comportamento del lavoratore; quest'ultimo, com'è noto, è tenuto ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e, quindi, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione (art. 20, primo comma, lett. b) e d).

In caso d'inosservanza di tale obbligo l'art. 59, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, prevede a carico del lavoratore la sanzione penale dell'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro; tuttavia, ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora abbia omesso di vigilare sulla condotta del lavoratore per accertare il rispetto dei predetti precetti.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal c. 3-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, in base al quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti aa vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi del lavoratore), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità di tali soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Si conferma, pertanto, uno dei capisaldi fondamentali della responsabilità civile e penale del datore di lavoro – unitamente al dovere di effettuare la valutazione dei rischi, di adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione e assicurare la formazione dei lavoratori – che recentemente è stato nuovamente esaltato dalla S.C.di Cassazione penale, sezione IV, che con la sentenza 27 luglio 2015, n. 32754, nella quale sono stati affrontati anche alcuni profili applicativi del nuovo D.Lgs. n. 28/2015, in materia di violazioni di rilevanza penale caratterizzate dalla particolare tenuità del fatto commesso.

La vicenda processuale

La vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine anche questa volta da un infortunio sul lavoro occorso nel 2011 a un operaio che nel movimentare un cilindro attorno al quale era avvolto materiale plastico non faceva uso dì guanti protettivi, con la conseguenza che, sfuggitogli l'oggetto dalle mani, due dita restavano incastrate tra il cilindro stesso ed i blocchi di sostegno riportando, così, le fratture dell'apice della falange ungueale di due dita, con prognosi di 41 giorni.

Sia il Tribunale di Lecco che la Corte d'appello di Milano hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) per aver consentito al lavoratore di eseguire la propria prestazione di lavoro senza utilizzare i prescritti DPI.

L'imputato ha, quindi, proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili: il ricorrente, infatti, ha sostenuto di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di sicurezza a suo carico (art. 2087 c.c.) e, più specificamente di aver osservato la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda sia la fornitura dei guanti di protezione (art.77, comma 3) che la formazione del lavoratore (artt. 18 e 37).

Di conseguenza l'imputato ha fatto rilevare che l'evento dannoso sarebbe ascrivibile, quindi, a una mancanza del lavoratore e, più precisamente al suo comportamento abnorme ed interruttivo del nesso causale; d'altro canto, ha sostenuto ancora che la sentenza espressa dai giudici di merito "(...) amplifica oltre ragionevolezza i doveri del datore di lavoro imponendogli un ininterrotto controllo su qualunque attività lavorativa"; a corollario, inoltre, il ricorrente ha altresì invocato i benefici del D.Lqs. n. 28/2015, in quanto il fatto presenta speciale tenuità.

La tolleranza della condotta omissiva del lavoratore

La S.C. ha respinto il ricorso confermando a pieno la decisione di secondo grado sulla base di un articolato ragionamento che può essere così riassunto brevemente nei suoi tratti più caratteristici; in primo luogo, gli Ermellini fanno rilevare che dagli accertamenti eseguiti sono emersi due elementi di fondamentale importanza.

Il primo è che la vittima dell'infortunio ha ammesso che la lavorazione avveniva usualmente senza far uso dei quanti protettivi, perché ritenuti scomodi, condotta questa che non gli era mai stata contestata dall'azienda; in altri termini, il modus operandi era quello di tollerare, da parte del datore di lavoro, l'omissione del lavoratore senza, quindi, intervenire.

Il secondo elemento, invece, è che come stabilito dagli ispettori dell'ASL l'uso dei guanti avrebbe evitato l'evento lesivo; alla luce di ciò, pertanto, la S.C. ha ravvisato la conseguente responsabilità del datore di lavoro per aver omesso la necessaria attività di vigilanza e controllo sull'effettivo uso dei DPI.

E proprio si questo profilo i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che contrariamente a quanto dedotto nel caso de quo non si è in presenza, invero, di una violazione occasionale ma di un comportamento usuale e tollerato; di consequenza "(...) correttamente si ritiene che il puntuale e concreto esercizio dei doveri di controllo avrebbe dovuto condurre ad imporre l'uso ordinario dei guanti di cui si discute ed a verificare l'osservanza della prescrizione. Tale argomentazione d'altra parte, escludere che possa configurarsi comportamento abnorme del lavoratore".

Occorre riconoscere che queste condotte acquiescenti sono molto diffuse nella prassi aziendale ma, come si è visto, diventano poi l'elemento causale di gravi infortuni (oltre che di malattie professionali) e sono pagate a caro prezzo; desta, tuttavia, perplessità il fatto che in tali casi molto frequentemente non venga riconosciuta anche una concorrente responsabilità dello stesso lavoratore infortunato specie quando, come nel caso de quo, è risultato essere anche formato secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008.

Contenuto dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro

Al di la di questo approccio, che dovrebbe spingere molto a riflettere, la sentenza in commento assume una significativa valenza in quanto specifica ulteriormente i caratteri dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e opera un importante distinguo tra condotta omissiva occasionale e condotta omissiva usuale ritenendo.

Ciò integra, quindi, l'insegnamento già espresso precedentemente dagli stessi Ermellini, i quali perentoriamente hanno affermato che "occorre (...) controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la "forma mentis" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro" (Cass. pen. Sez. IV, 3 giugno 1995 n. 6486).

Invero, l'espressione "controllare sino alla pedanteria" è quella che, ad avviso di chi scrive, rappresenta meglio e molto più efficacemente il concetto di vigilanza che coinvolge anche altre figure fondamentali come il dirigente e il preposto (capi reparto, capi squadra, etc.); a ciò si aggiunge, poi, che in altre occasioni la S.C. ha anche precisato che la vigilanza deve essere ancora più intesa sui lavoratori giovani che per età e inesperienza sono maggiormente soggetti ad infortuni (Cfr. Cass. 2 ottobre 1998 n. 9805, Cass. - Sezione Lavoro civile - 12 gennaio 2002, n. 326).

Esercizio doveroso del potere disciplinare e modelli organizzativi e di gestione

La sentenza che si annota offre poi anche lo spunto per un'ulteriore riflessione; l'effettivo esercizio del potere – dovere di controllo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro deve trovare preciso riscontro nel modello organizzativo e di gestione che deve prevedere procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire – come nel caso di specie – la commissione dei reati di cui all'art. 300, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008).

Pertanto, per esempio, il lavoratore sarà sanzionabile – secondo i principi previsti dagli art. 2106 c.c. e art. 7 legge n. 300/1970, nonché secondo quanto stabilito della contrattazione collettiva – non solo quando tenga condotte penalmente rilevanti violando i precetti normativi, ma anche quando con il suo comportamento violi alcune procedure organizzative che hanno il valore di disposizioni e di istruzioni che lo stesso è tenuto a osservare in base all'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, e più in generale in base agli obblighi di obbedienza e di diligenza previsti dall'art.2104 c.c.

In tali ipotesi, pertanto, l'esercizio del potere disciplinare è doveroso da parte del datore di lavoro e costituisce elemento probatorio di fondamentale importanza ai fini della dimostrazione dell'effettiva vigilanza sulla condotta del lavoratore.

L'applicazione della nuova disciplina sulle violazioni di particolare tenuità

Infine, alcune considerazioni devono essere compiute per quanto riguarda la richiesta fatta dal ricorrente del riconoscimento dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 28/2015; questo provvedimento, in vigore dal 2 aprile 2015, ha quale obiettivo la revisione del sistema sanzionatorio e l'attuazione della legge delega 67/2014, in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione.

I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di "particolare tenuità del fatto", secondo il primo comma del nuovo art. 131 - bis c.p., la particolare tenuità dell'offesa, implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiquità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento dell'autore che non deve essere, quindi, un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né tantomeno aver commesso altri reati della stessa indole.

Spetta al giudice accertare la ricorrenza di tali condizioni e ove sussistenti lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile; inoltre, il giudice nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi vincoli normativi, dovrà tenere conto delle istanze presentate della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni dovranno emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sull'eventuale richiesta di archiviazione, quanto nella fase dibattimentale.

Alla luce, quindi, di tali principi la S.C. ha fatto rilevare che i benefici previsti dal D.Lgs. n.28/2015, non sono invocabili in questa sede in quanto "Non vi è dubbio che l'apprezzamento afferente alla tenuità del fatto è affidato al giudice di merito, nei limiti e con le indicazioni di legge. Questa Corte dunque non è legittimata a compiere tale ponderazione".

D'altro canto, fa osservare ancora la S.C., il giudice dì merito, nel compiere le valutazioni afferenti alla determinazione della pena, ha considerato che si è in presenza di fatto non particolarmente

grave; pertanto, tale ponderazione non è compatibile con il diverso apprezzamento in termini di particolare tenuità previsto dalla legge.



CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA 17 LUGLIO 2015, N. 31245

La responsabilità del dirigente non esclude quella del capocantiere

(Mario Gallo, II Sole 24 ORE - Cantieri24, 23 luglio 2015)

La sterminata giurisprudenza della S.C. di Cassazione penale in materia di responsabilità del dirigente e del preposto si arricchisce di nuovi tasselli che mettono ulteriormente a fuoco le posizioni di garanzia di queste due figure fondamentali della prevenzione e i rapporti tra di esse.

Invero, con la riforma operata dal D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha modificato significativamente il modello prevenzionale collaborativo introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 626/1994, rafforzando il principio della c.d. vigilanza rafforzata all'interno dell'impresa attraverso le suddette figure che vanno a collocarsi su livelli diversi.

Con la sentenza 17 luglio 2015, n. 31245, la Corte di Cassazione penale, sezione IV (Pres. Brusco, Rel. Dell'Utri) ha, quindi, ricostruito i tratti somatici fondamentali delle figure del dirigente e del preposto affrontando per quest'ultimo anche la questione del rapporto tra i diversi livelli di preposizione che è molto diffuso, specie nelle caso delle medie e grandi imprese; tuttavia, come vedremo della lettura della sentenza in commento non mancano alcuni passaggi che destano qualche perplessità per quanto riguarda, ad esempio, l'imputazione dell'obbligazione formativa.

La vicenda processuale

La vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine da un grave infortunio sul lavoro di cui è stata vittima un operaio di un'impresa edile che nell'atto di realizzare con una sega circolare dei cunei in legno entrava in contatto con le proprie mani con detta sega, procurandosi lesioni personali consistite nella sub-amputazione del terzo dito della mano e fratture multiple di altre dita, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni e con l'indebolimento permanente della funzione prensoria.

Il Tribunale di Firenze per tale infortunio sul lavoro ha condannato nel 2009 il direttore di cantiere e il capo cantiere alla pena di un mese di reclusione ciascuno in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.); successivamente nel 2013 la Corte d'Appello di Firenze pur confermando la responsabilità degli imputati in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la conversione della pena detentiva inflitta in quella pecuniaria d'importo corrispondente, revocando la sospensione condizionale della pena.

Gli imputati hanno, quindi, hanno proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; in particolare il Direttore di cantiere - ritenuto Dirigente per la sicurezza - ha lamentato, tra l'altro, il mancato apprezzamento della differente qualità della posizione di garanzia del dirigente, rispetto al preposto, spettando al primo unicamente la predisposizione generale delle misure di sicurezza da adottarsi per la tutela dei lavoratori, oltre ai compiti di alta vigilanza sul relativo rispetto.

Secondo l'imputato, quindi, le due figure si pongono su di un piano diverso con la seconda con compiti di vigilanza operativa che nel caso di specie prevedeva "...numerosi preposti specificamente destinati all'esecuzione di forme più specifiche e minute di controllo"; d'altro canto, ha fatto rilevare ancora il ricorrente, al lavoratore infortunato non solo erano stati forniti strumenti regolari e pienamente idonei a consentirne la corretta realizzazione della propria prestazione lavorativa ma, al tempo stesso, l'infortunato - che aveva una collaudata esperienza nello svolgimento delle mansioni in concreto affidategli - era stato "informato" sui rischi legati a tale attività.

Di diverso tenore, invece, è la posizione difensiva del capo cantiere che ha censurato la sentenza

impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ascritto allo stesso la responsabilità dell'infortunio che, viceversa, sarebbe da attribuire ad altri soggetti presenti in cantiere quali preposti sottordinati, facendo rilevare al tempo stesso il carattere abnorme del comportamento del lavoratore, come tale idoneo a recidere ogni possibile nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'imputato e l'infortunio oggetto di giudizio.

Come si legge nella sentenza il ricorrente ha, quindi, lamentato la "mancata considerazione, da parte dei giudici del merito, della delega conferita al preposto designato per lo specifico settore (il Lotto 7) cui era stato adibito il lavoratore infortunato, nonché dell'omesso riconoscimento dell'inesistenza di alcun obbligo di fornire ai lavoratori come l'F.I. i cunei di legno già formati per l'esecuzione della relativa prestazione"; insomma, il capo cantiere ha escluso ogni responsabilità a proprio carico in quanto data la vastità del cantiere erano state conferite deleghe di funzioni a due assistenti di cantiere specificamente destinati al controllo sulle opere esterne e a un capo squadra al quale era stato parimenti trasmesso il piano operativo di sicurezza aziendale.

Informazione e formazione: devono essere assicurate anche nei confronti dei lavoratori esperti.

La S.C. ha respinto il ricorso confermando a pieno la decisione di secondo grado sulla base di un articolato ragionamento che può essere così riassunto brevemente nei suoi tratti più caratteristici; in primo luogo, gli Ermellini sono partiti da un punto ritenuto incontrovertibile: nell'esecuzione della prestazione al lavoratore era stata fornita un'attrezzatura di lavoro non adeguata.

Infatti, la strumentazione posta a disposizione del lavoratore infortunato, per la realizzazione dei cunei di legno indispensabili ai fini dell'esecuzione della relativa prestazione lavorativa, non era del tutto adeguata in quanto la bacchetta spingipezzo non aveva le caratteristiche previste dalla normativa di settore al fine di prevenire ogni contatto tra le mani del lavoratore e la sega circolare dallo stesso utilizzata.

Ma per i giudici accanto a tale omissione se n'è affiancata un'altra ancora più grave: la mancata informazione e formazione del lavoratore; e proprio sotto questo profilo la S.C. ha nuovamente richiamato il principio in base al quale l'obbligazione formativa deve essere adempiuta dal datore di lavoro e dai soggetti da esso delegati (cfr. artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 81/2008) anche qualora si tratti di personale esperto; infatti, l'attività di formazione del lavoratore "non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per la trasmissione di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (anche posti in relazione gerarchica tra di loro), atteso che l'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano, e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione imposte dalla legge a carico del datore di lavoro" (1).

La posizione di garanzia del dirigente e del preposto.

Di conseguenza secondo la S.C. di Cassazione è stato corretto il ragionamento dei giudici di merito di riconoscere la responsabilità di entrambi gli imputati sia del mancato apprestamento di tutta la strumentazione necessaria ai fini dell'adempimento in sicurezza della prestazione lavorativa, sia della mancata informazione e formazione del lavoratore "...costituendo, ciascuna di dette omissioni, la manifestazione concreta di un'insufficiente e, in ogni caso, inadeguata gestione, da parte dei due imputati (ciascuno in relazione alla propria specifica posizione di garanzia), dei rischi infortunistici definiti dalla prestazione in esame".

Tale indirizzo, tuttavia, non sembra pienamente aderente alle nozioni di dirigente e di preposto consacrate nell'art. 2, c.1, del D.Lgs. n. 81/2008; infatti, com'è noto il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (lett. d).

Il preposto, viceversa, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di

poteri gerarchici e funzionali adequati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (lett. e).

Risulta evidente, quindi, anche alla luce della disciplina contenuta negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 che delinea i rispettivi obblighi di tali figure, che mentre il dirigente ha l'obbligo di predisporre le necessarie misure di prevenzione il preposto ha il compito di assicurarne l'attuazione attraverso una continua vigilanza operativa come del resto ribadito anche dalla stessa S.C.

Di consequenza nel caso de quo l'infortunio sembra causato proprio dalla mancata predisposizione delle misure di prevenzione tecniche - formative e non è chiara, pertanto, la posizione assunta dai giudici nei confronti del preposto; invero, dalla lettura della sentenza si rileva la sussistenza di un sistema di deleghe - che, si badi bene, non vanno confuse con l'incarico di dirigente e di preposto ma non è dato sapere il contenuto delle stesse e i soggetti e sembra di capire che è stato fatto ricorso a deleghe di secondo livello - le c.d. "subdeleghe" - previste ora dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

Diversi livelli di preposti e responsabilità.

In relazione, poi, alla questione sollevata dal capo cantiere circa l'esistenza di diversi livelli di preposti la S.C. ha richiamato, in primo luogo, il consolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (2).

Di conseguenza qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (3); insomma, secondo gli Ermellini nel caso in cui siano stati strutturati nell'organizzazione del lavoro diversi livelli di preposti - si pensi, ad esempio, al caso di un capo cantiere da cui dipendono gerarchicamente uno o più capi squadra - ciascuno dei soggetti assume un'autonoma posizione di garanzia e una responsabilità che non esclude automaticamente quella degli altri.

- (1) Cfr. Cass. penale, Sezione IV, 12 febbraio 2014, n. 21242.
- (2) Cfr. Cass. penale, Sezione IV, 10 gennaio 2013, n. 9491.
- (3) Cfr. Cass. penale, Sezione IV, 9 febbraio 2012, n. 18826.

Intervista

Natale Mozzanica - Presidente UMAN - sulla manutenzione antincendio

Appalti low cost, operazioni eseguite sulla carta, poca trasparenza negli smaltimenti... Quante volte i *media* hanno portato alla ribalta questi comportamenti? E con quali risultati?

Per un breve periodo il caso rimane sotto i riflettori, ci si preoccupa di porre rimedio in qualche maniera e a mano a mano l'attenzione e l'interesse scemano via.

Non è questo ciò di cui ha bisogno il settore delle manutenzioni antincendio: il problema delle truffe deve essere affrontato in maniera generale e organica, con la collaborazione e la voglia di cambiare di tutte le Aziende e degli Operatori della filiera che da sempre puntano al rispetto della norma tecnica, con professionalità e competenza e idonee attrezzature, per svolgere la propria attività.

Serve un cambio culturale.

Proprio di questo parliamo oggi con il Presidente UMAN, Natale Mozzanica.

Sig. Mozzanica buon giorno. La truffa nel settore delle manutenzioni antincendio è ormai un tema ben noto eppure non sembra trovare una soluzione.

La sua domanda mi fa correre alla mente un paragone che rende perfettamente l'idea della situazione attuale:

- Nei Paesi famosi per il rispetto del pagamento delle tasse, la dichiarazione dei redditi è fatta al massimo da moduli a quattro facciate, semplici, con spazi chiari per le detrazioni, che tutti possono compilare senza problemi. Questi Paesi poi, sono famosi per la "velocità nelle verifiche" e per la "certezza della pena" nel momento in cui la verifica rileva l'evasione fiscale.
- Nei Paesi famosi per l'evasione fiscale, la complessità della modulistica è tale, che diventa obbligatorio ricorrere al Commercialista o ai CAF, perché è già problematico interpretare le "Istruzioni per la compilazione". Questi Paesi poi, sono famosi per la "lentezza nelle verifiche" e non è scontata la "certezza della pena", nel momento in cui la verifica rileva l'evasione fiscale.

La manutenzione antincendio in Italia ripropone lo stesso paragone:

- Ad ogni evento si fa tanto rumore per nulla: articoli sui giornali, "Striscia la Notizia" che indaga, politici che si "strappano le vesti" quando avvengono gli incidenti, ecc. ecc.
- Non sono applicate le direttive europee per la qualificazione delle Imprese specializzate.
- Non sono effettuate le verifiche previste dall'Art. 9 del Decreto Ministeriale del 07.01.2005, che tutti vorrebbero, purché effettuate presso il proprio "concorrente".
- Si cerca di elaborare periodicamente dei listini/tempari, che lasciano il tempo che trovano, perché sono **dei falsi riferimenti**, che non risolvono il problema delle gare anomale, in quanto non considerano tutti i costi che stanno dietro all'organizzazione aziendale.

- Si attaccano le norme tecniche, opinando ciò che conviene e richiamando a supporto lo stato di fatto di Paesi esteri, con contesti legislativi e di "educazione civica" agli antipodi di quella italiana.
- Si trovano cavilli interpretativi alle norme, soprattutto in presenza di quanto non scritto, dimenticando che le norme sono lo "stato dell'arte" e che alla loro base ci sono sempre le istruzioni dei "costruttori", che come da Art. 4 del D.M. del 10 marzo 1998, ne sono il fondamento.
- La certezza della pena in presenza di comportamenti scorretti, non è poi così scontata.

Nel Mercato del "bene non goduto" per eccellenza, quale è l'antincendio, ci vogliono poche regole, ma chiare, come esistono nei Paesi a cui gli "esperti o presunti tali" fanno riferimento; applicate queste regole, la moralizzazione del Mercato sarà consequenziale.

Nei Paesi con regole chiare la "medaglia" è a due facce: da una parte vi è la "flessibilità 44 operativa" che i nostri "esperti o presunti tali" chiedono, dall'altra vi è invece la certezza di riscontro sui lavori eseguiti, che i nostri "esperti o presunti tali" volutamente omettono e soprattutto "non vogliono".

Come si può cambiare passo? Quale o quali possono essere gli snodi su cui intervenire?

UMAN ha messo a punto un progetto coraggioso, copiato proprio da questi Paesi che tutti citano, battezzato "Manutenzione certificata da Ente Terzo", che ha portato alla "Certificazione del servizio di manutenzione di qualità".

L'obiettivo del progetto è duplice: tutelare il Committente e aiutare l'Azienda di Manutenzione a lavorare meglio.

Tutelare il Committente significa aiutarlo a capire la complessità e la molteplicità degli aspetti tecnico-gestionali che sottintendono al servizio di manutenzione antincendio: aspetti che vanno oltre quel semplice numero che chiamiamo "costo del servizio".

Nel momento in cui un Committente si appresta a scegliere un'Azienda di Manutenzione dovrebbe porsi tutta una serie di domande:

- Questa Azienda come opera?
- Come è organizzata?
- E' dotata di idonee procedure?
- Ha tecnici preparati?
- Ha attrezzature idonee?
- Come tratta il materiale di risulta derivato dagli interventi di manutenzione?

Aiutare l'Azienda di Manutenzione significa approfondire con lei tutti gli aspetti che riguardano il servizio di manutenzione, scoprire i suoi punti di debolezza per eliminarli e valorizzare i suoi punti di forza per svilupparli, per far sì che possa fornire un corretto servizio in un giusto rapporto qualità/prezzo.

Quale percorso è stato fatto per raggiungere questo importante obiettivo?

La ricerca della semplicità e della linearità operativa ci ha portato a contatto con alcuni dei famosi

Paesi europei, che tanto piacciono agli "esperti o presunti tali" nostrani, che, per "tutelare il Committente e aiutare l'Azienda di Manutenzione a lavorare meglio", hanno messo a punto dei veri e propri schemi di certificazione della modalità di svolgimento del servizio di manutenzione.

Due esempi:

- In Belgio, la norma nazionale NBN S 21-050, che regola l'Ispezione e la Manutenzione degli estintori antincendio portatili, definisce le procedure per la certificazione, tramite Ente terzo, delle Aziende Qualificate per la Manutenzione degli Estintori, che possono operare solo con "etichette di manutenzione" riportanti il nome dell'Ente certificatore e la ragione sociale dell'Azienda stessa. La perdita della certificazione, non consente più all'Azienda di Manutenzione di poter operare.
- In Germania è l'Associazione Manutenzione Attrezzature Antincendio GIF che ha attivato la procedura di autocontrollo RAL-GZ 973 e ha come Ente certificatore il RAL Istituto Tedesco. per la Qualità e la Certificazione eV. Le Aziende Qualificate ricevono il "marchio di qualità" 45 GIF da applicare sugli estintori.

La certificazione è volontaria, ma è ritenuta ufficialmente "garanzia di affidabilità".

E' quindi in questo contesto che si inserisce il progetto UMAN che ha portato alla "Certificazione del servizio di manutenzione di qualità"?

Esattamente.

Col supporto di ICIM – Ente di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica - è operativo da poco meno di un anno uno schema di certificazione per la manutenzione degli estintori, degli idranti e delle porte tagliafuoco, riferita alle norme tecniche UNI e UNI EN vigenti, che a oggi ha certificato n. 9 Aziende di Manutenzione.

Senza entrare nel merito dello schema proposto, ICIM si è ispirata alle esperienze europee e UMAN ha collaborato con indicazioni e suggerimenti durante la fase di sviluppo dello schema.

Questa certificazione taglia di netto tutte le meline a cui oggi il settore ci ha abituati.

Il concetto di base è molto semplice, oltre alle attrezzature per l'erogazione del servizio, ai documenti e all'adeguatezza delle procedure operative, alle registrazioni e alla tracciabilità degli interventi, alla gestione dei ricambi, alla verifica dello smaltimento dei rifiuti generati dai servizi di manutenzione, la verifica entra nel merito di un elemento fondamentale della manutenzione, che tutti gli esperti o presunti tali cercano di evitare accuratamente, ovvero: il bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito.

Quanto proposto da UMAN è una rivoluzione copernicana?

Ritengo proprio di sì!

Per consentire a tutte le Aziende italiane di Manutenzione di sfruttare l'occasione, il progetto studiato da UMAN è stato ceduto a ICIM.

Sarà un'opportunità per tutti:

- Per le Aziende di Manutenzione che potranno sfruttarla per promuovere la propria capacità di lavorare onestamente e di guadagnare il giusto, per sviluppare le proprie prospettive di crescita, emergendo e dimostrando così il proprio valore.
- **Per i Committenti** che hanno a disposizione uno strumento di tutela importante con cui pesare il grado di efficienza e correttezza dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo corretto le proprie risorse finanziarie.

Le Aziende di Manutenzione indipendenti o facenti capo a qualsiasi associazione, che non affrontano questa opportunità di tutela e continuano a girare intorno al problema, devono sentirsi colpevoli e parte in causa del marciume e della disonestà che oggi attanaglia il nostro settore.

Infatti, non sono il basso prezzo o l'assenza di un tempario il vero problema, ma è il non eseguire quello che contrattualmente l'Azienda di Manutenzione ha sottoscritto con il suo Committente la vera scorrettezza commerciale, perseguibile come TRUFFA, che danneggia il nostro settore!

Cosa intende fare UMAN per promuovere il progetto?

UMAN crede fortemente in questa certificazione e l'auspicio è di vedere il maggior numero di Aziende di Manutenzione intraprendere questa nuova via e di Committenti che la richiedano.

Quindi utilizzerà tutti i mezzi di comunicazione per diffondere tra la Committenza il progetto.

Il giorno 30 settembre, alle ore 14:20 in occasione del Forum di Prevenzione Incendi 2015 a Milano ci sarà un Miniconvegno sull'argomento, a cui invitiamo tutti coloro che vorranno approfondire questa importante tematica.

Ricordo che dal sito UMAN sono scaricabili le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di manutenzione e dal sito ICIM sono consultabili i nominativi delle Aziende che hanno aderito al progetto.





(G.U. 12 settembre 2015, n. 212)



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO COMUNICATO

Comunicazione di avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica 47 del progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po. (G.U. 1 agosto 2015, n 177)

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (G.U. 3 agosto 2015, n 178)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI **DECRETO 21 luglio 2015**

Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015. (G.U. 3 agosto 2015, n 178)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE **ORDINANZA 24 luglio 2015**

Primi interventi urgenti di protezione civile in consequenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino. (Ordinanza n. 269).

(G.U. 7 agosto 2015, n 182)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 27 Iuglio 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 271).

(G.U. 7 agosto 2015, n 182)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 27 Iuglio 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in consequenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. (Ordinanza n. 270). (G.U. 7 agosto 2015, n 182)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 2015

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 272).

(G.U. 8 agosto 2015, n 183)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 28 luglio 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto. (Ordinanza n. 273). (G.U. 8 agosto 2015, n 183)

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO COMUNICATO

Comunicazione di avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po. (G.U. 8 agosto 2015, n 183)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 30 luglio 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 274). (G.U. 10 agosto 2015, n 184)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 giugno 2015

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

(G.U. 12 agosto 2015, n 186)

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2015

Criteri e modalità di ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

(G.U. 13 agosto 2015, n 187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015

Approvazione della Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni e Vitulano. (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 3 agosto 2015

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità socio-economico-ambientale nel bacino

idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 275). (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 luglio 2015

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi. (Decreto n. 842/2015).

(G.U. 17 agosto 2015, n 189)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 agosto 2015

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

(G.U. 19 agosto 2015, n 191)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 12 agosto 2015

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Proroga della contabilità speciale n. 3338. (Ordinanza n. 276).

(G.U. 19 agosto 2015, n 191)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 agosto 2015

Proroga contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 277). (G.U. 19 agosto 2015, n 191)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio dello stabilimento della società Plastipak Italia Preforme S.r.I., in Verbania (ID 126/867). (G.U. 20 agosto 2015, n 192)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2015

Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju). (G.U. 20 agosto 2015, n 192)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 agosto 2015

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

(G.U. 21 agosto 2015, n 193)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 agosto 2015

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria.

(G.U. 21 agosto 2015, n 193)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 17 agosto 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile in consequenza degli eccezionali eventi meteorologici

verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 278). (G.U. 21 agosto 2015, n 193)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Comunicato relativo alla fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del torrente Maremola, ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure.

(G.U. 21 agosto 2015, n 193)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE **DECRETO 4 agosto 2015**

Riconoscimento di idoneità del prodotto disperdente denominato «Cleaning Eco 87» commercializzato dalla società Cleaning Tech S.r.I. da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.)

(G.U. 22 agosto 2015, n 194)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMUNICATO

Mancata conversione del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale».

(G.U. 3 settembre 2015, n 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 31 agosto 2015

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. Proroga della contabilità speciale n. 5418. (Ordinanza n. 279). (G.U. 9 settembre 2015, n 209)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 giugno 2015

Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.

(G.U. 11 settembre 2015, n 211)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI **DECRETO 26 giugno 2015**

Recepimento della direttiva 2014/82/UE che ha modificato gli allegati tecnici II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE per quanto riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze ferroviarie.

(G.U. 3 agosto 2015, n 178)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI **DECRETO 26 giugno 2015**

Recepimento della direttiva 2014/106/UE che ha modificato gli allegati tecnici V e VI della direttiva

2008/57/CE relativi rispettivamente alla dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi che costituiscono il sistema ferroviario dell'unione europea e la procedura di verifica «CE» di tali sottosistemi.

(G.U. 3 agosto 2015, n 178)

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (G.U. 12 agosto 2015, n 186)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il gpl, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive. (G.U. 13 agosto 2015, n 187)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 agosto 2015

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

(G.U. 19 agosto 2015, n 191)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(G.U. 20 agosto 2015, n 192, S.O. n 51)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 31 luglio 2015

Modalita' di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.

(G.U. 11 settembre 2015, n 211)

Esperto risponde

USCITA DI EMERGENZA

D. Avrei bisogno di sapere per un locale aperto al pubblico è obbligatoria l'uscita di emergenza o se vi è una disciplina in merito a ciò; inoltre quando è necessario prevedere il piano di emergenza ed evacuazione?

R. Le porte dei locali aperti al pubblico (essendo anche luoghi di lavoro) devono garantire condizioni di sicurezza in caso di incendio e di ogni altra emergenza (si veda, in proposito, il D.Lgs 81/08 e, più nello specifico, il DM 10/03/98 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro). Per valutarne l'idoneità devono quindi essere prese in considerazione le attività svolte, la densità di affollamento e le vie di uscita (numero, larghezza, capacità di deflusso). In linea generale si può ritenere che, ai sensi del DM 10/03/98: Le persone che usufruiscono dei locali sono assimilabili ai lavoratori presenti per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza; Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito; La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso; Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo; l'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente; Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa; Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro; Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete; I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione dei presidi antincendio (es. estintori, manichette, illuminazione di sicurezza), gli interventi di formazione del personale, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza; Attenzione va anche posta all'allestimento dei plateatici o aree di consumazione all'aperto: anche in questi casi devono essere applicate misure minime di sicurezza. Quanto al piano di emergenze in caso di incendio, si ricorda che l'art. 5 del D.M. 10/3/1998 prevede che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza. Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

(II Sole 24 ORE – Antincendio24 Risponde, 3 settembre 2015)

CERTIFICATI DI AGIBILITA'

D. Ho da poco ultimato i lavori di adeguamento alla normativa antincendio di una struttura adibita a casa di riposo per anziani. Ho il certificato di agibilità precedente ai lavori, devo richiedere il nuovo certificato di agibilità?

R. R: L'articolo 24 (Certificato di Agibilità) del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) prevede che: 1. II certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. Sul punto è stato più volte precisato che: Come è noto, in forza di quanto stabilito dagli art. 24 e 25, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un'attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. In particolare, secondo l'art. 25 co. 1, lett. b), la certificazione viene rilasciata previa "dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato (...)". Per pacifica giurisprudenza il certificato di agibilità costituisce un atto di accertamento che si limita ad attestare una situazione oggettiva e, in particolare, la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512) (T.A.R. sez. II Firenze, 09/05/2012, n. 903). Sulla base di queste considerazioni, e poiché gli interventi esequiti hanno influito sulle condizioni di sicurezza della struttura, si ritiene che nel caso di specie si debba procedere a richiedere un nuovo certificato di agibilità. (II Sole 24 ORE – Antincendio24 Risponde, 3 settembre 2015)

TAVOLA DEGLI SCAVI DI RIGORE NEL PIANO PER LA SICUREZZA

D. Vorrei sapere se il Psc (piano di sicurezza e coordinamento) predisposto dal Csp (coordinatore della sicurezza per la progettazione), ed eventualmente aggiornato dal Cse (coordinatore della sicurezza per l'esecuzione), deve contenere: - la tavola degli scavi (nel caso, aggiornata dal Cse in funzione dell'effettivo stato dell'arte); - indicazioni in merito a tematiche ambientali, quali gestione dei rifiuti (tra cui il Sistri), gestione terre e rocce da scavo. Vorrei infine avere un riscontro sulle modalità di definizione di tali tematiche nel documento, ovvero se è sufficiente che il coordinatore inserisca una frase del tipo «i rifiuti devono essere gestiti come da normativa vigente», oppure, se devono essere richiamati i principali aspetti da trattare, previsti dalla normativa vigente.

R. I contenuti minimi del Psc sono indicati dall'articolo 100 e dall'allegato XV al DIgs 81/2008.Pertanto, in merito alla "tavola tecnica degli scavi" (articolo 100) e alle caratteristiche idrogeologiche del terreno (punto 2.1.4 dell'allegato XV), è importante preliminarmente chiarire che, nel caso di lavori per la realizzazione di fondazioni, condotte fognarie, condotte di gas, acquedotti, linee elettriche interrate eccetera, le scelte progettuali e organizzative (allegato XV, punto 1.1.1, lettera a), per eliminare o contenere i rischi a cui sono esposti i lavoratori che operano nello scavo o in contiguità a esso, devono essere effettuate dal progettista dell'opera in collaborazione con il Csp e devono scaturire a valle di un'accurata e documentata analisi delle caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche del terreno interessato, al fine di individuare se lo stesso offre garanzie di stabilità nelle varie situazioni operative che si concretizzeranno durante l'esecuzione dei lavori. Solo a valle di questa analisi si potranno decidere le modalità di realizzazione degli scavi, approntando la "tavola tecnica degli scavi". Questa dovrà essere inserita nel Psc e, ove necessario, aggiornata dal Cse in funzione dell'evoluzione dei lavori. Per guanto riguarda la gestione dei rifiuti, in funzione della tipologia dei lavori, il punto 2.2.2, lettera m, dell'allegato XV richiede di individuare e analizzare le zone di deposito e di stoccaggio dei rifiuti. Per fare questo in concreto, nel Psc dovranno essere individuate le principali tipologie di rifiuti che si origineranno dall'esecuzione dell'opera e andranno definite, di conseguenza e tenendo conto delle particolarità del cantiere e del contesto ambientale in cui lo stesso è ubicato, le modalità di stoccaggio differenziato degli stessi anche in funzione del loro stato (solido, liquido eccetera), nonché le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa ambientale vigente. Le modalità di allestimento delle aree di deposito differenziato dei rifiuti provenienti dall'attività di cantiere e il loro successivo smaltimento, nel rispetto della normativa specifica in materia di tutela ambientale, dovranno essere curati dall'impresa affidataria.

(Carmelo G. Catanoso, II Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 20 luglio 2015)

INTERFERENZE ED OBBLIGHI

D. L'impresa A (proprietario) affida un lavoro edilizio ad una impresa B. Nella ditta in cui si eseguono i lavori è presenta una ditta C (affittuario) In caso di interferenza tra B e C quali sono gli obblighi a carico del committente e dell'affittuario? Nel caso non si verifichino interferenze tra B e C quali sono gli obblighi a carico del committente e affittuario?

R. In via preliminare occorre premettere che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Quindi si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. In conseguenza, nell'ipotesi di interferenza tra impresa appaltatrice (B) e affittuario (C), il datore di lavoro committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i vari soggetti (B e C), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adequato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Il datore di lavoro committente dovrà inoltre: a) verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; b) fornire ai vari soggetti (B e C) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Giova rammentare che l'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il Duvri, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Quanto agli obblighi dell'impresa affittuaria (C) si ritiene che essa - al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo produttivo - debba sottoscrivere il Duvri in quanto, all'interno della propria azienda, vengono realizzati lavori da parte di ditte esterne. Qualora invece non si verifichino interferenze tra B e C non occorre redigere il Duvri; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

(II Sole 24 ORE – Cantieri24 Risponde, 23 luglio 2015)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da settembre a novembre 2015

QUANDO	DOVE	COSA
14 settembre 2015 14:00-17:00	Catania, Best Western Hotel Mediterraneo	Seminario Manutenzioni Antincendio
15 settembre 2015 9:00 – 18:00	Catania, Centro Congressi Le Ciminiere	SICURTECH Village
25 settembre 2015 14:30 – 18:00	Ancona, Facoltà di Ingegneria	Convegno "II nuovo codice di prevenzione incendi e i suoi protagonisti: il professionista antincendio, l'RSPP, i sistemi di gestione antincendio, la manutenzione e figure professionali che la gestiscono"
30 settembre 2015 14:20 – 15:20	Milano, Forum Prevenzione Incendi	Mini-Convegno "La manutenzione certificata da Ente terzo: ovvero una garanzia per il Committente nella scelta delle Aziende professionalmente qualificate che esercitano la manutenzione di estintori, idranti e porte tagliafuoco"
17 novembre 2015 9:00 – 18:00	Milano, Palazzo Lombardia	SICURTECH Village





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2015 II Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.